

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C
IV Direzione Centrale -Div. 46

CIRCOLARE N. 107/97

Prot. n. 7289/4630 -D.C. IV n. A054 Roma, 14 ottobre 1997

Roma, 14 ottobre 1997

OGGETTO: Rinnovo di validità della patente di guida all'estero.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento italiani nel mondo ed il Ministero degli affari esteri hanno posto all'attenzione di questa amministrazione un problema che investe cittadini italiani che, residenti o dimoranti all'estero per un periodo di almeno sei mesi, devono rinnovare la patente di guida italiana, di cui sono titolari, che è giunta a scadenza di validità.

Nel corso di apposite riunioni tenutesi con i Dicasteri in indirizzo, al fine di trovare soluzione immediata al problema evidenziato, si è concordato di consentire alle autorità diplomatico-consolari italiane all'estero di provvedere a tanto utilizzando propri medici fiduciari.

A tal proposito è stato osservato che il rinnovo di validità di una patente di guida italiana è subordinato all'accertamento dei requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, effettuato da uno dei sanitari elencati all'art. 119 del codice della strada (1), tra i quali non sono esplicitamente inclusi i medici fiduciari delle Ambasciate o dei Consolati italiani.

Tuttavia, per prassi ormai consolidata, i medici fiduciari già attestano la malattia di italiani soggiornanti all'estero che abbiano un rapporto di lavoro dipendente in Italia, svolgono gli accertamenti sanitari di leva, nonché, ancora, eseguono le visite necessarie per il rinnovo delle abilitazioni del personale marittimo viaggiante.

Alla luce di tali fattispecie, è apparso egualmente potersi ritenere valida la certificazione emessa all'estero dai medici fiduciari delle Ambasciate e dei Consolati, anche ai fini del rinnovo della patente di guida italiana.

Sulla base di tale certificazione medica, l'autorità diplomatico-consolare rilascerà un'attestazione di rinnovo della patente per il periodo indicato dall'art. 126 del codice della strada (2), in base alla categoria della patente medesima ed all'età del titolare. Munita di tale attestazione, la patente è valida, fino a scadenza, sia in Italia che all'estero.

E' stato inoltre precisato che il medico fiduciario dovrà verificare la sussistenza dei requisiti psicofisici sulla base delle norme stabilite dal codice della strada italiano, dal relativo regolamento di attuazione, nonché dai decreti ministeriali emanati in materia e che non potranno in nessun caso essere confermate all'estero le patenti di conducenti la cui idoneità psicofisica deve essere certificata dalle commissioni mediche locali di cui all'art. 119, comma 4, del codice della strada (1) e che, nel caso di dimora all'estero per un periodo di almeno sei mesi, l'interessato dovrà comprovare tale suo stato alla autorità diplomatico-consolare con una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (3), come modificato dall'art. 3, comma 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (4).

E' stato infine riconosciuto che, nella procedura ordinaria del rinnovo di validità del documento di guida, il titolare deve effettuare il pagamento di L. 10.000 su conto corrente postale n. 9001 intestato alla Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione unicamente per compensare l'attività svolta dalla medesima Direzione Generale per la procedura di rinnovo. In caso di rinnovo all'estero, invece, essendo la procedura effettuata interamente dall'autorità diplomatico-consolare, per la riscossione dei relativi diritti dovrà farsi rinvio alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero degli affari esteri.

Tutto ciò premesso, si rende necessario fornire le seguenti disposizioni operative.

Nel caso di smarrimento, distruzione o furto della patente rinnovata all'estero, per ottenere il duplicato dal competente ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C. il connazionale dovrà sottoporsi nuovamente a visita medica in Italia. Dalla data del certificato decorreranno i nuovi termini di validità della patente. Se invece il titolare della patente da duplicare può esibire apposita dichiarazione dell'autorità diplomatico-consolare che a suo tempo ha provveduto al rinnovo in cui sia indicata la scadenza del documento, allora non sarà necessario acquisire un ulteriore certificato medico e la scadenza della patente ottenuta per duplicazione coinciderà con la data di scadenza del vecchio documento dichiarata dall'autorità diplomatico-consolare.

Nel caso di duplicato per deterioramento di una patente rinnovata all'estero, la data di scadenza della nuova patente coinciderà con la data di scadenza del documento da duplicare attestata dall'autorità diplomatico-consolare che ha provveduto al rinnovo.

Va da sé che alla scadenza, sia il cittadino dimorante all'estero che il cittadino già residente all'estero che abbia riacquisito la residenza in Italia, procederanno al rinnovo della patente secondo la procedura di cui all'art. 126 del codice della strada.

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Giorgio Berruti

Allegato alla circ. n. 107/97 del 14.10.1997

AUTORITA' DIPLOMATICO CONSOLARE

LA PATENTE DI GUIDA N. _____ RILASCIATA IL _____
DA _____ E' RINNOVATA FINO AL _____

IL FUNZIONARIO

NOTE In caso di cittadino italiano residente o dimorante all'estero per un periodo di almeno sei mesi e che deve rinnovare la patente di guida italiana a scadenza di validità, possono provvedere le autorità diplomatico-consolari italiane all'estero, con certificazione rilasciata dai propri medici fiduciari, così come avviene in altri campi per prassi ormai consolidata; i quali però si atterranno integralmente alla normativa italiana. L'autorità diplomatico-consolare rilascia attestazione di rinnovo, per il periodo indicato in 126 CdS in base a categoria patente ed età titolare, che rende valida la patente, fino a scadenza, in Italia e all'estero. Per la riscossione dei diritti si farà rinvio alle disposizioni del Ministero degli affari esteri. In caso di smarrimento, distruzione o furto della patente rinnovata all'estero: a) occorre nuova visita medica in Italia che farà decorrere i nuovi termini dalla data del certificato; b) viene semplicemente duplicata la patente, con la data di scadenza del documento rinnovato all'estero, se viene esibita dichiarazione dell'autorità diplomatico-consolare che ha provveduto al rinnovo, dove sia indicata la scadenza. Il duplicato per deterioramento della patente rinnovata all'estero ha la stessa data di scadenza attestata dall'autorità diplomatico-consolare. Alla scadenza, cittadino ancora residente all'estero o che abbia riacquisito residenza in Italia, rinnoverà patente ex 126 CdS.